



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2010/0101(COD)

15.10.2010

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea

(COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Ivailo Kalfin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0174),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0110/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo (A7-0000/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione europea a sostegno della politica estera dell'UE. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio UE

Emendamento

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione europea a sostegno della politica estera dell'UE. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio UE

disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari.

disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari. *Così facendo, la BEI concorre sia allo sviluppo dei paesi terzi sia alla prosperità dell'Unione nella nuova situazione economica mondiale. Le operazioni della BEI a sostegno della politica estera dell'Unione devono essere condotte in base ai principi della sana gestione finanziaria.*

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'elenco dei paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con la garanzia comunitaria figura all'allegato II ed è stato ampliato rispetto all'elenco di cui all'allegato I della decisione n. 633/2009/CE.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'estensione del mandato a nuovi paesi senza procedere ad una revisione dei massimali di finanziamento della BEI a titolo della garanzia comunitaria ridurrebbe di fatto l'importo massimo medio dei prestiti della BEI disponibili per paese nel quadro del suo mandato

esterno. Onde evitare un indebolimento dell'azione della BEI in ciascuno dei paesi destinatari dell'intervento, tali massimali dovranno essere adeguati di conseguenza.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni coperte dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate *ove* possibile, da aiuti a valere sul bilancio comunitario, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'UE.

Emendamento

(8) Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni coperte dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate *per quanto* possibile, da aiuti a valere sul bilancio dell'Unione, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'Unione. *A tale riguardo, è opportuno che la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo riferisca in modo dettagliato sugli strumenti finanziari utilizzati per il finanziamento di tali progetti, precisando gli importi delle garanzie nel quadro del mandato opzionale e gli importi di sovvenzioni e*

prestiti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'ammissibilità di paesi/progetti nei quali la BEI finanzia azioni di mitigazione del cambiamento climatico a titolo della garanzia comunitaria dovrebbe essere stabilita sulla base di una valutazione eseguita dalla Commissione della disponibilità dei paesi beneficiari ad impegnarsi per il conseguimento di obiettivi adeguati in materia di cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) I rimborsi dei capitali di rischio e dei prestiti speciali (reflows) provenienti da precedenti operazioni dovrebbero poter essere reinvestiti dalla BEI, con l'assenso della Commissione, per finanziare nuove operazioni dello stesso ordine a beneficio dei paesi partner, come proposto dalla Commissione nella proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1638/2006 che stabilisce disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e di partenariato.

Emendamento 7**Proposta di decisione
Considerando 9***Testo della Commissione*

(9) È necessario prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'allocazione regionale nell'ambito del Mandato sui cambiamenti climatici per consentire di attingere nel modo più rapido ed efficace possibile ai finanziamenti disponibili nel triennio 2011-2013.

Qualora l'importo totale delle operazioni di finanziamento in questione dovesse superare i 2 miliardi di euro disponibili, la Commissione e la BEI dovrebbero cercare di garantire una distribuzione equilibrata tra le regioni interessate, sulla base delle priorità stabilite per l'aiuto esterno nell'ambito del Mandato generale.

Emendamento

(9) È necessario prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'allocazione regionale nell'ambito del Mandato sui cambiamenti climatici per consentire di attingere nel modo più rapido ed efficace possibile ai finanziamenti disponibili nel triennio 2011-2013, **garantendo nel contempo una distribuzione equilibrata tra le regioni in detto periodo.** La BEI *dovrebbe* cercare di garantire una distribuzione equilibrata tra le regioni interessate, sulla base delle priorità stabilite per l'aiuto esterno nell'ambito del Mandato generale.

Emendamento 8**Proposta di decisione
Considerando 10***Testo della Commissione*

(10) **Inoltre**, la valutazione ha messo in luce che, per quanto le operazioni finanziarie della BEI realizzate nel periodo della valutazione (2000-2009) siano state generalmente conformi alle politiche esterne dell'UE, il collegamento fra gli obiettivi di politica comunitaria e la loro realizzazione operativa da parte della BEI dovrebbe essere rafforzato e reso più esplicito e strutturato.

Emendamento

(10) La valutazione ha messo in luce che, per quanto le operazioni finanziarie della BEI realizzate nel periodo della valutazione (2000-2009) siano state generalmente conformi alle politiche esterne dell'UE, il collegamento fra gli obiettivi di politica comunitaria e la loro realizzazione operativa da parte della BEI dovrebbe essere rafforzato e reso più esplicito e strutturato.

Emendamento 9

Proposta di decisione Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per migliorare la coerenza del mandato e rafforzare l'orientamento dell'attività di assistenza finanziaria esterna della BEI alle politiche dell'UE e per garantire il massimo vantaggio per i beneficiari, la presente decisione dovrebbe definire obiettivi prioritari orizzontali nel mandato relativamente alle operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi ammissibili, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. In tutte le regioni coperte dalla presente decisione, la BEI dovrebbe quindi finanziare progetti nei settori della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, delle infrastrutture sociali ed economiche (in particolare il settore dei trasporti, quello energetico ivi incluse le energie rinnovabili, la sicurezza energetica, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). In queste aree, l'integrazione regionale fra i paesi partner, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi di preadesione, i paesi vicini e l'UE dovrebbe essere tra gli obiettivi fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI.

Emendamento

(11) Per migliorare la coerenza del mandato e rafforzare l'orientamento dell'attività di assistenza finanziaria esterna della BEI alle politiche dell'UE e per garantire il massimo vantaggio per i beneficiari, la presente decisione dovrebbe definire obiettivi prioritari orizzontali nel mandato relativamente alle operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi ammissibili, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. In tutte le regioni coperte dalla presente decisione, la BEI dovrebbe quindi finanziare progetti nei settori della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, delle infrastrutture sociali ed economiche (in particolare il settore dei trasporti, quello energetico ivi incluse le energie rinnovabili, la sicurezza energetica, le infrastrutture energetiche, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)) e lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). ***Occorre ribadire che un migliore accesso delle PMI al capitale può svolgere un ruolo essenziale nell'incentivazione dello sviluppo economico e nella lotta contro la disoccupazione.*** In queste aree, l'integrazione regionale fra i paesi partner, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi di preadesione, i paesi vicini e l'UE dovrebbe essere tra gli obiettivi

fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI. ***La BEI può sostenere la presenza dell'UE nei paesi partner tramite investimenti esteri diretti che contribuiscano alla promozione del trasferimento delle tecnologie e della conoscenza.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione Considerando 12

Testo della Commissione

(12) ***Inoltre***, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'UE è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, ***le*** operazioni di finanziamento della BEI ***dovrebbero promuovere***: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. ***La*** BEI dovrebbe ***dotarsi gradualmente di*** mezzi adeguati per soddisfare adeguatamente tali criteri.

Emendamento

(12) ***Più in generale***, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'UE è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, ***uno degli obiettivi principali delle*** operazioni di finanziamento della BEI ***dovrebbe consistere nella riduzione della povertà promuovendo***: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. ***La BEI dovrebbe promuovere la parità di accesso ai servizi finanziari, in particolare per i gruppi svantaggiati come le minoranze,***

gli agricoltori e le donne. Al fine di rispondere in modo adeguato a tali obblighi il Consiglio dovrebbe garantire un aumento delle risorse e del personale della BEI entro un termine ragionevole e dovrebbe rafforzare sostanzialmente i mezzi adeguati per soddisfare adeguatamente tali criteri.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Ai sensi della presente decisione, **la BEI dovrebbe rafforzare la propria azione a favore dello sviluppo**, in stretto coordinamento con la Commissione e **sulla base dei** principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo. A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno **dell'UE** e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, **quali** infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno **di programmi sanitari e di istruzione, nonché di** adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove

Emendamento

(13) **Benché la sua solidità resti il suo tratto distintivo quale banca di investimenti, la BEI**, ai sensi della presente decisione, dovrebbe **definire l'impatto delle sue operazioni esterne** in stretto coordinamento con la Commissione e **seguire i** principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo **e i principi stabiliti all'articolo 208 TFUE, nonché i principi dell'efficacia degli aiuti sanciti dalla dichiarazione di Parigi del 2005 e dal programma d'azione di Accra del 2008**. A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti **ambientali**, sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale **delle istituzioni pubbliche e della società civile. Le consultazioni a livello locale dovrebbero svolgersi nel quadro della dovuta diligenza dei progetti della BEI**. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno **dell'Unione** e che contribuiranno allo

appropriato, collaborare con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un **progressivo** aumento delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'UE concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI **dovrebbe** definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo dei progetti e i loro risultati.

sviluppo del paese in questione (**quali, tra l'altro, l'accesso ai servizi finanziari per le PMI e le microimprese**), infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. **Il finanziamento potrebbe includere anche progetti a sostegno di programmi sanitari e di istruzione, in particolare in materia di formazione professionale e infrastrutture, laddove vi sia un chiaro valore aggiunto.** Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno **dell'**adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un aumento **entro termini ragionevoli** delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'UE concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI **deve** definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo dei progetti e i loro risultati.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stata istituita la carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è al contempo vicepresidente della

Emendamento

(14) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stata istituita la carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è al contempo vicepresidente della

Commissione per le relazioni esterne, nell'intento di aumentare l'efficacia e la coerenza delle relazioni esterne dell'UE. ***Verrà istituito un nuovo Servizio di azione esterna dell'UE (EEAS) posto sotto l'autorità dell'Alto rappresentante. In anni recenti si è assistito inoltre ad un ampliamento e rafforzamento delle politiche esterne dell'UE. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, la strategia dell'UE per l'Asia centrale, i nuovi partenariati con l'America Latina e con l'Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell'UE con la Russia, la Cina e l'India. Lo stesso dicasi per le politiche di sviluppo dell'UE, che ora sono state estese a tutti i paesi in via di sviluppo. Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE sono sostenute anche da nuovi strumenti finanziari, come lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità.***

Commissione per le relazioni esterne, nell'intento di aumentare l'efficacia e la coerenza delle relazioni esterne dell'UE.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) In anni recenti si è assistito inoltre ad un ampliamento e rafforzamento delle politiche esterne dell'Unione. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, la strategia

dell'UE per l'Asia centrale, i nuovi partenariati con l'America Latina e con l'Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell'UE con la Russia, la Cina e l'India. Lo stesso dicasi per le politiche di sviluppo dell'UE, che ora sono state estese a tutti i paesi in via di sviluppo. Dal 2007 le relazioni esterne dell'Unione sono sostenute anche da nuovi strumenti finanziari, come lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'attività della BEI nei paesi in preadesione *dovrebbe realizzarsi* nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per ciascun paese e per quanto concerne il ***Kosovo a norma della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU***, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'UE, e che istituiscono un quadro per l'assistenza comunitaria. La politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali si configura nel processo di stabilizzazione e di associazione (SAP). Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'UE offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di

Emendamento

(15) L'attività della BEI nei paesi in preadesione *si realizza* nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per ciascun paese e per quanto concerne il ***Kosovo***¹, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'UE, e che istituiscono un quadro per l'assistenza comunitaria. La politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali si configura nel processo di stabilizzazione e di associazione (SAP). Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'UE offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA). L'assistenza finanziaria preadesione, tramite l'IPA, aiuta i paesi candidati e i

stabilizzazione e di associazione (ASA). L'assistenza finanziaria preadesione, tramite l'IPA, aiuta i paesi candidati e i potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide richiesti dall'adesione all'UE. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis comunitario e sulla preparazione alle politiche e gli strumenti comunitari.

potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide richiesti dall'adesione all'UE. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis comunitario, sulla preparazione alle politiche e gli strumenti comunitari **e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.**

¹ *Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.*

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l'UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'UE e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche. L'Unione per il Mediterraneo, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali complementari alla politica di vicinato europea, volte a promuovere la

Emendamento

(16) L'attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l'UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'UE e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche. L'Unione per il Mediterraneo, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali complementari alla politica di vicinato europea, volte a promuovere la

cooperazione fra l'UE e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'UE e i paesi partner orientali. La Federazione russa e l'UE hanno in essere un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad esso si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'UE la Russia, la Norvegia e l'Islanda.

cooperazione fra l'UE e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo ***mira a rilanciare il processo di integrazione euromediterraneo sostenendo lo sviluppo economico, sociale e*** sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. ***L'Unione per il Mediterraneo sostiene in particolare l'introduzione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano di energia solare per il Mediterraneo, l'iniziativa per l'espansione degli affari nel Mediterraneo, le iniziative in materia di protezione civile e l'università euromediterranea.*** Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'UE e i paesi partner orientali. La Federazione russa e l'UE hanno in essere un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad esso si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'UE la Russia, la Norvegia e l'Islanda.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere *ricercate* le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell'UE, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all'assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR (strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo) e il DCI (strumento per la cooperazione allo sviluppo).

Emendamento

(21) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere *individuare* le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell'UE, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all'assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR (strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo) e il DCI (strumento per la cooperazione allo sviluppo).

Ogniqualvolta ha luogo questa combinazione di operazioni di finanziamento della BEI con altre risorse di bilancio dell'UE, tutte le decisioni di finanziamento dovrebbero precisare in modo chiaro le risorse da impegnare. La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo deve contenere una ripartizione dettagliata delle risorse di bilancio e degli strumenti finanziari utilizzati in combinazione con i finanziamenti della BEI.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, occorre garantire la piena coerenza e il sostegno delle operazioni di finanziamento esterno della BEI con le politiche esterne dell'UE e gli obiettivi prioritari definiti nella presente decisione. In vista di una sempre maggiore coerenza delle azioni esterne dell'UE, è necessario rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la Commissione, il SEAE e la BEI. Allo stesso scopo, occorre rafforzare la cooperazione e il rapido scambio di informazioni fra la BEI e la Commissione a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare l'opportuno scambio di opinioni fra la BEI, la Commissione e il SEAE già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le attività **della BEI e quelle della Commissione.**

Emendamento

(22) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, occorre garantire la piena coerenza e il sostegno delle operazioni di finanziamento esterno della BEI con le politiche esterne dell'UE e gli obiettivi prioritari definiti nella presente decisione. In vista di una sempre maggiore coerenza delle azioni esterne dell'UE, è necessario rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la Commissione, il SEAE e la BEI. Allo stesso scopo, occorre rafforzare la cooperazione e il rapido scambio di informazioni fra la BEI, la Commissione **e il SEAE** a livello operativo. ***Gli uffici della BEI al di fuori dell'Unione dovrebbero, laddove opportuno, essere ubicati in seno alle delegazioni dell'Unione in modo da promuovere tale cooperazione condividendo i costi di funzionamento.*** Di particolare importanza è assicurare l'opportuno scambio di opinioni fra la BEI, la Commissione e il SEAE già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le attività **di questi tre organi dell'Unione europea.**

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale saranno definite negli orientamenti operativi regionali sviluppati dalla Commissione, di concerto con la BEI e **sentito il parere del SEAE** per le questioni **inerenti alle politiche, se del caso**. Tali orientamenti dovrebbero basarsi sul quadro politico più ampio dell'UE per ciascuna regione, riflettere le strategie nazionali dell'UE e mirare a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti comunitari corrispondenti nelle diverse regioni interessate. La Commissione dovrebbe fornire tali orientamenti al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della presentazione annuale della propria relazione sul mandato esterno della BEI.

Emendamento

(23) Le misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale saranno definite negli orientamenti operativi regionali sviluppati dalla Commissione, di concerto con la BEI e, per le questioni **di sua competenza, con il SEAE**. Tali orientamenti dovrebbero basarsi sul quadro politico più ampio dell'UE per ciascuna regione, riflettere le strategie nazionali dell'UE e mirare a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti comunitari corrispondenti nelle diverse regioni interessate. La Commissione dovrebbe fornire tali orientamenti al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della presentazione annuale della propria relazione sul mandato esterno della BEI.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La BEI dovrebbe preparare, di concerto con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. È opportuno che la Commissione tenga conto del piano nella

Emendamento

(24) La BEI dovrebbe preparare, di concerto con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia **ed assicurare la compatibilità dei prestiti previsti della BEI con i massimali stabiliti dalla presente**

sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.

decisione. È opportuno che la Commissione tenga conto del piano nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe **studiare lo sviluppo** di una "piattaforma comunitaria per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. Tale piattaforma **continuerebbe a perseguire la promozione degli** accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni comunitarie nell'attuazione del bilancio comunitario e dei prestiti **della BEI.**

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe **proporre, sulla base delle esistenti esperienze positive, l'attuazione** di una "piattaforma comunitaria per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione **e della razionalizzazione** del funzionamento dei meccanismi volti a combinare **maggiormente** sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI, **la BERS** e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. **A tal fine la Commissione istituirà un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, membri del Parlamento europeo, della BEI e di altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali.** Tale piattaforma **dovrebbe, sotto la direzione della Commissione, promuovere le sinergie, la programmazione concertata e gli** accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni comunitarie nell'attuazione del bilancio comunitario e dei prestiti **delle istituzioni finanziarie. Tale piattaforma sarà particolarmente utile per finanziare progetti orientati allo sviluppo o progetti intesi a contrastare il cambiamento climatico. Detta piattaforma dovrebbe altresì proseguire la riflessione sui**

Emendamento 21

Proposta di decisione Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La BEI dovrebbe *essere incoraggiata ad aumentare il numero delle proprie operazioni al di fuori dell'UE non coperte* dalla garanzia comunitaria *al* fine di sostenere gli obiettivi *di* politica esterna dell'UE, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia ("investment grade"), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. Di concerto con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia comunitaria e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati.

Emendamento

(26) *La BEI dovrebbe essere incoraggiata ad aumentare il numero delle proprie operazioni e a diversificare i propri strumenti finanziari al di fuori dell'UE non coperti* dalla garanzia comunitaria *in modo da riservare l'attivazione della garanzia ai paesi e ai progetti penalizzati da condizioni meno agevoli di accesso al mercato e in cui quindi la garanzia fornisce un valore aggiunto superiore.* La BEI dovrebbe *pertanto, sempre* al fine di sostenere gli obiettivi *della* politica esterna dell'UE, *incrementare gli importi prestati a suo proprio rischio*, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia ("investment grade"), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, *concedendo prestiti sub-sovrani* qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. Di concerto con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia comunitaria e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati. *In occasione del rinnovo del mandato esterno per il periodo post-2013,*

sarebbe opportuno procedere ad un bilancio di detta politica ed a un conseguente riesame dell'elenco dei paesi ammissibili alla garanzia.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di decisione Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per garantire che la Banca soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni interessate, è **necessario** che alle attività esterne **della BEI** siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate. Ciò include, in particolare, una sufficiente capacità di sostenere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'UE, una più intensa attività di valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle proprie attività, nonché un efficace controllo dei progetti durante la fase di realizzazione.

Emendamento

(28) Per garantire che la Banca soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni interessate, è **opportuno** che alle **sue** attività esterne siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate, **entro limiti di tempo ragionevoli**. Ciò include, in particolare, una sufficiente capacità di sostenere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'UE, una più intensa attività di valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle proprie attività, nonché un efficace controllo dei progetti durante la fase di realizzazione. **Occorre preservare le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e ricercare attivamente le sinergie.**

Or. en

Emendamento 23

Proposta di decisione Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nelle sue operazioni di finanziamento al di fuori dell'UE oggetto della presente decisione, la BEI dovrebbe impegnarsi a

Emendamento

(29) Nelle sue operazioni di finanziamento al di fuori dell'UE oggetto della presente decisione, la BEI dovrebbe impegnarsi

promuovere *ulteriormente* il coordinamento e la cooperazione con le IFI e le EBFI, *se del caso*, inclusa eventualmente la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso di cofinanziamenti congiunti e la partecipazione a iniziative internazionali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficacia delle misure d'aiuto. ***Gli sforzi di cui sopra*** si dovranno basare sulla reciprocità ***fra la BEI e altre istituzioni e richiederanno pari impegno da parte della BEI e delle altre istituzioni finanziarie per garantirne l'efficace realizzazione***. In particolare, le modalità di attuazione delle operazioni di finanziamento della BEI nei paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato orientale, in Asia centrale e in Turchia sono definite in un protocollo d'intesa tripartito fra la Commissione, la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

ulteriormente a promuovere il coordinamento e la cooperazione con le IFI e le EBFI, inclusa eventualmente la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso di cofinanziamenti congiunti e la partecipazione a iniziative internazionali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficacia delle misure d'aiuto. ***Tale coordinamento e tale cooperazione dovrebbero consentire di evitare il sovrapporsi dei progetti ed una concorrenza indesiderata legata ai progetti finanziati dall'UE***. Tali sforzi si dovranno basare sulla reciprocità. In particolare, le modalità di attuazione delle operazioni di finanziamento della BEI nei paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato orientale, in Asia centrale e in Turchia sono definite in un protocollo d'intesa tripartito fra la Commissione, la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. ***È necessario che i finanziamenti della BEI attuati tramite accordi di cooperazione con altre IFI e altre istituzioni finanziarie bilaterali rispettino i principi definiti nella presente decisione***.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di decisione Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Nei paesi di intervento comune, la BEI e la BERS dovrebbero migliorare la loro cooperazione. Le modalità di attuazione delle operazioni di finanziamento della BEI nei paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato orientale, in Asia centrale e in Turchia sono definite nei protocolli d'intesa tripartiti fra la Commissione, la BEI e la BERS. Detti protocolli

dovrebbero evitare alla BEI e alla BERS di entrare in concorrenza e permettere invece di agire in modo complementare, utilizzando al meglio i rispettivi vantaggi comparativi. I protocolli dovrebbero anche prevedere la convergenza delle loro procedure entro un termine ragionevole. La riflessione su un ravvicinamento a termine delle due banche con capitali maggioritari europei deve inoltre essere proseguita allo scopo di ottimizzare gli strumenti europei di finanziamento dell'azione esterna.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest'ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto in linea con le politiche dell'UE e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso.

Emendamento

(30) È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest'ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto in linea con le politiche dell'UE e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, **la BERS**, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento, **così come le valutazioni dell'accessibilità, della trasparenza e dell'efficienza dei prestiti. La relazione dovrebbe altresì valutare la misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità economica, finanziaria, ecologica e**

sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati. Dovrebbe comportare una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare le disposizioni del presente mandato, escludendo dal campo della garanzia ogni operazione atta a consentire o agevolare direttamente o indirettamente qualsivoglia forma di evasione fiscale, riservando particolare attenzione alle operazioni della BEI con ricorso a canali finanziari con sede nei centri finanziari offshore. La relazione dovrebbe includere una valutazione degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti e fornire i pareri delle pertinenti ONG e dei paesi beneficiari. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso. La relazione dovrebbe in particolare contenere una ripartizione dettagliata di tutte le risorse finanziarie dell'Unione utilizzate in combinazione con i finanziamenti BEI e altri donatori, e fornire in tal modo un quadro preciso dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperto da garanzia comunitaria per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a **27 800 000 000 EUR**, ripartito come segue:

Emendamento

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperto da garanzia comunitaria per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a **28.981.000.000 EUR**, ripartito come segue:

(a) un mandato generale di **25 800 000 000 EUR**

(b) un mandato relativo ai cambiamenti climatici, dell'importo di 2 000 000 000 EUR

(a) un mandato generale di **26 981 000 000 EUR;**

(b) un mandato relativo ai cambiamenti climatici, dell'importo di 2 000 000 000 EUR.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell'obiettivo politico fondamentale dell'UE di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l'assistenza a progetti rivolti a misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all'obiettivo generale della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta collaborazione con la Commissione coniugando, *se del caso e appropriato*, le operazioni di finanziamento della BEI e i fondi di bilancio dell'UE.

Emendamento

4. Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell'obiettivo politico fondamentale dell'UE di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l'assistenza a progetti rivolti a misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all'obiettivo generale della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta collaborazione con la Commissione coniugando, *per quanto possibile*, le operazioni di finanziamento della BEI e i fondi di bilancio dell'UE *e valutando il livello d'impegno del rispettivo paese beneficiario in quanto alle politiche dell'UE in materia di cambiamenti climatici.*

Or. en

Emendamento 28

Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per quanto concerne il mandato sui cambiamenti climatici, la BEI si impegna comunque a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento sottoscritte nelle regioni di cui all'allegato II della presente decisione, entro la fine del periodo indicato nell'articolo 1, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantisce che: i paesi della regione di cui al punto A dell'allegato II non ricevano più del 40% degli importi stanziati a valere sul presente mandato, quelli di cui al punto B non ricevano più del 50%, quelli di cui al punto C non ricevano più del 30% e la regione di cui al punto D non riceva più del 10%.

Emendamento

5. Per quanto concerne il mandato sui cambiamenti climatici, la BEI si impegna comunque a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento sottoscritte nelle regioni di cui all'allegato II della presente decisione, entro la fine del periodo indicato nell'articolo 1, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantisce che: i paesi della regione di cui al punto A dell'allegato II non ricevano più del 40% degli importi stanziati a valere sul presente mandato, quelli di cui al punto B non ricevano più del 50%, quelli di cui al punto C non ricevano più del 30% e la regione di cui al punto D non riceva più del 10%. ***In linea generale, il mandato relativo ai cambiamenti climatici dovrebbe essere utilizzato per finanziare progetti che sono strettamente connessi con le competenze essenziali della BEI, implicano un valore aggiunto e massimizzano l'effetto sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla loro mitigazione.***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Sia il Mandato generale che il Mandato sui cambiamenti climatici devono essere gestiti in base ai principi della sana gestione finanziaria.

Emendamento 30

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 4;

Emendamento

(c) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno alle piccole e medie imprese.

Emendamento

(a) sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno alle piccole e medie imprese;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sviluppo sostenibile, eliminazione della povertà e miglioramento sostenibile delle condizioni di vita.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La riduzione della povertà attraverso lo sviluppo economico e sociale sostenibile è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nei paesi in via di sviluppo¹.

¹ Come definiti nell'elenco OCSE dei beneficiari APS (che comprendono i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito nonché i paesi a medio reddito).

Or. en

Emendamento 34

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La BEI espande progressivamente le sue attività in settori sociali quali la sanità e l'istruzione.

3. La BEI espande progressivamente le sue attività in settori sociali quali la sanità e l'istruzione, **segnatamente in materia di formazione professionale.**

Or. en

Emendamento 35

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora **la situazione politica o economica** di un determinato paese **desti** gravi preoccupazioni, il Parlamento

4. Qualora **le linee programmatiche politiche o economiche** di un determinato paese **destino** gravi preoccupazioni, il

europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere le nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia comunitaria nel predetto paese conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere le nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia comunitaria nel predetto paese conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione elabora, di concerto con la BEI, orientamenti operativi regionali relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. Nella definizione degli orientamenti, la Commissione e la BEI **si consultano, ove appropriato**, con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle questioni inerenti alle politiche. Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'UE; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale comunitario definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. **In particolare**, gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza comunitaria, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli orientamenti elaborati. Nell'ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le relative strategie di finanziamento e ne garantisce l'attuazione.

Emendamento

1. La Commissione elabora, di concerto con la BEI **e il SEAE**, orientamenti operativi regionali relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. Nella definizione degli orientamenti **e in una fase precoce**, la Commissione e la BEI **cooperano** con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle questioni **di sua competenza** inerenti alle politiche. Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'UE; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale comunitario definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. **Inoltre**, gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza comunitaria, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo, delle decisioni e conclusioni del Consiglio **e del Consenso europeo per lo sviluppo**. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli orientamenti elaborati. Nell'ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le

relative strategie di finanziamento e ne garantisce l'attuazione.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence") degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione.

Se del caso, la valutazione include un'analisi delle modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI nell'arco dell'intero progetto tramite l'assistenza tecnica.

Emendamento

1. La BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence"), **compresa una consultazione pubblica a livello locale**, degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla **piena** sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione. **La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito dell'analisi approfondita ("due diligence")..**

Se del caso, vengono valutate le modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI nell'arco dell'intero progetto tramite l'assistenza tecnica. **Qualora si rivelasse necessario modificare le norme e le procedure della BEI, detti cambiamenti sono effettuati a tempo debito.**

Or. en

Emendamento 38

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI **dovrebbe rafforzare il** controllo durante la realizzazione del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo.

Emendamento

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI **effettua un** controllo **rigoroso** durante la realizzazione **e il completamento** del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo, **sull'ambiente e sui diritti umani. Ove possibile, il controllo include le prestazioni degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI. I risultati del controllo sono resi pubblici.**

Or. en

Emendamento 39

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La BEI presenta alla Commissione relazioni annuali in cui valuta l'impatto sullo sviluppo delle operazioni finanziate nel corso dell'anno in questione. Le relazioni si basano sui criteri di sviluppo della BEI quali sanciti all'articolo 6, paragrafo 1. La Commissione inoltra al Parlamento europeo le relazioni della BEI in materia di sviluppo e le rende pubbliche affinché anche le parti interessate, tra cui ONG e paesi destinatari, possano esprimere il proprio parere in merito. Il Parlamento europeo tiene discussioni sulle relazioni annuali, prendendo in considerazione i pareri di tutte le parti interessate.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di decisione Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione con le altre istituzioni
finanziarie internazionali

Emendamento

Cooperazione con le altre istituzioni *di*
finanziamento

Or. en

Emendamento 41

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Ove necessario, le* operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più spesso in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni finanziarie bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una condivisione ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore.

Emendamento

1. *Le* operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più spesso in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni finanziarie bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una condivisione *prudente e* ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore. *Le attività della BEI e della BERS nei paesi in cui entrambe intervengono non sono in competizione, bensì si completano reciprocamente, si basano sui vantaggi comparativi di ciascun istituto ed evitano costi di duplicazione per i clienti.*

Or. en

Emendamento 42

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale comunitaria conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.

Emendamento

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale dell'Unione conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, **la BERS**, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni, **tenendo in considerazione le competenze del SEAE.**

Or. en

Emendamento 43

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sulla base delle esperienze acquisite, la Commissione e la BEI definiscono una piattaforma adeguata che crei sinergie e snellisca la cooperazione tra la BEI e gli altri istituti finanziari, gli organi di sviluppo nazionale e le altre istituzioni di finanziamento nei paesi ammissibili ai finanziamenti della BEI.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In conformità con quanto disposto dal paragrafo 1, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono rappresentate dall’Autorità palestinese, mentre il Kosovo, **a norma della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell’ONU**, è rappresentato dall’Amministrazione provvisoria dell’ONU in Kosovo, ovvero da un’amministrazione indicata negli orientamenti di cui all’articolo 5 della presente decisione.

Emendamento

2. In conformità con quanto disposto dal paragrafo 1, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono rappresentate dall’Autorità palestinese, mentre il Kosovo¹ è rappresentato dall’Amministrazione provvisoria dell’ONU in Kosovo, ovvero da un’amministrazione indicata negli orientamenti di cui all’articolo 5 della presente decisione.

¹ *Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.*

Or. en

Emendamento 45

Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La BEI, di concerto con la Commissione, sviluppa una politica di stanziamenti chiara e trasparente al fine di identificare le fonti di finanziamento delle operazioni che possono accedere sia alla garanzia comunitaria, sia ai finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio.

Emendamento

4. La BEI, di concerto con la Commissione, sviluppa una politica di stanziamenti chiara e trasparente al fine di identificare le fonti di finanziamento delle operazioni che possono accedere sia alla garanzia comunitaria, sia ai finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio. ***Detta politica si basa sul requisito di contribuire alla realizzazione dei principi e degli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione europea nonché degli obiettivi politici, rispettando gli obiettivi e le politiche dell'Unione europea e le migliori prassi e norme a livello internazionale. Informazioni in merito all'eventuale copertura del progetto ad opera di detta garanzia dovrebbero essere***

riportate nella sintesi del progetto.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di settore, di paese e di regione, nonché *il* contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'UE. In particolare, la relazione valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all'articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell'UE, nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di cofinanziamento.

Emendamento

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di settore, di paese e di regione, *valutazioni dell'accessibilità, la trasparenza e l'efficienza dei prestiti* nonché *una valutazione del* contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'UE. In particolare, la relazione valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all'articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell'UE *sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ecologica e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati*, nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di cofinanziamento. *La BEI continua inoltre a fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le rispettive relazioni di valutazione indipendente sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI nel quadro dei mandati esterni. La*

relazione contiene altresì una valutazione della politica in materia di risorse umane e materiali della BEI per quanto riguarda le sue attività al di fuori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell'UE, ivi compresa la cooperazione con la Commissione e le altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione, ***sull'accessibilità, la trasparenza e l'efficienza dei prestiti*** e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell'UE, ivi compresa la cooperazione con la Commissione e le altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, ***affiancate da una relazione concernente la valutazione dell'impatto sullo sviluppo, di cui all'articolo 6. Qualsiasi accordo tra la BEI e altre IFI o altre istituzioni bilaterali relativo all'esecuzione di operazioni finanziarie nel quadro della presente decisione è reso pubblico.***

Or. en

Emendamento 48

Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a

Emendamento

3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a

ogni operazione di finanziamento della BEI, necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

ogni operazione di finanziamento della BEI **e qualsiasi altra informazione**, necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di decisione Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis Giurisdizioni segrete

La BEI assicura che tutte le banche sostenute e gli altri intermediari finanziari attuino misure di salvaguardia rigorose contro il ricorso a giurisdizioni segrete.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di decisione Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter Prospettive del finanziamento dello sviluppo

La Commissione, di concerto con la BEI, crea un gruppo di lavoro per discutere le prospettive di finanziamento dello sviluppo proveniente dall'UE, al fine di rivedere le prassi esistenti e di proporre modifiche nell'organizzazione e nel coordinamento degli aiuti allo sviluppo, e

l'aumento della sua efficienza ed efficacia. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli altri istituti finanziari europei e consulta, a seconda dei casi, le ONG competenti, il settore privato e gli esperti di paesi con un'esperienza consolidata di destinatari dell'assistenza allo sviluppo.

Or. en

Emendamento 51

**Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'interesse della trasparenza, il sito web della Commissione fornisce integralmente i dati relativi a tutti i casi di recupero nel quadro dell'accordo sulla garanzia di cui all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 52

**Proposta di decisione
Articolo 11 - paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. I pagamenti e i recuperi nell'ambito della garanzia dell'UE imputabili al bilancio generale dell'Unione europea sono sottoposti a revisione contabile da parte della Corte dei conti europea.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di decisione Articolo 12

Testo della Commissione

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria.

Emendamento

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria **e ne informano di conseguenza il Parlamento europeo.**

Or. en

Emendamento 54

Proposta di decisione Articolo 14

Testo della Commissione

La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 ottobre 2014.

Emendamento

La Commissione presenta **al Parlamento europeo** una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 ottobre 2014.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di decisione Allegato I

Testo della Commissione

A. Paesi in fase di preadesione:
8.700.000.000 EUR;
B. paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12.400.000.000 EUR;
ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

Emendamento

A. Paesi in fase di preadesione:
9.166.000.000 EUR;
B. paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12.400.000.000 EUR;
ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

(i) paesi mediterranei: **8.700.000.000 EUR**;
(ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **3.700.000.000 EUR**;

C. Asia e America Latina: 3.800.000.000 EUR;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

(i) America Latina: EUR 2.800.000.000

(ii) Asia (inclusa Asia centrale):
1 000 000 000 EUR;

D. Repubblica del Sudafrica: 900 000 000 EUR.

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10% del massimale regionale tra i massimali sub-regionali indicativi nell'ambito dei massimali regionali del mandato generale.

(i) paesi mediterranei: **9.114.000.000 EUR**;
(ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **3.964.000.000 EUR**;

C. Asia e America Latina: 3.800.000.000 EUR;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

(i) America Latina: 2.800.000.000 EUR;

(ii) Asia (inclusa Asia centrale):
1.037.000.000 EUR;

D. Repubblica del Sudafrica: 900 000 000 EUR.

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 20% del massimale regionale tra i massimali sub-regionali indicativi nell'ambito dei massimali regionali del mandato generale.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di decisione Allegato II – lettera A

Testo della Commissione

A. Paesi in fase di preadesione:

1. Paesi candidati

Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. Potenziali paesi candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, **Islanda**, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Montenegro, Serbia.

Emendamento

A. Paesi in fase di preadesione:

1. Paesi candidati

Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, **Islanda**.

2. Potenziali paesi candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, Serbia.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di decisione

Allegato II – lettera B – punto 2 – riga 1

Testo della Commissione

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina;

Emendamento

Europa orientale: Bielorussia¹, Repubblica di Moldova, Ucraina;

¹ L'avvio delle operazioni della BEI in Bielorussia continuerà ad essere subordinato ai progressi compiuti nel settore della democrazia in conformità delle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2009 sulla Bielorussia e della risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla situazione della società civile e delle minoranze nazionali in Bielorussia. La Commissione comunica alla BEI l'avvenuto adempimento di dette condizioni e, parallelamente, ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo.

Or. en